



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



“Parco degli Acquedotti”

Cod. Mecc. RMIC8GG001 - C.F. 97712420583 – C.U.: UFMEP2
Sede Legale: Via Lemonia, 226 - 00174 Roma ☎ 06 95955242
Scuola Secondaria I Grado ☎ 06 7221744 - www.icparcodegliacquedotti.eu.it
✉ rmic8gg001@istruzione.it - ✉ rmic8gg001@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEL
CAMPO SCUOLA
SCANZANO IONICO
Classe Seconde Scuola Secondaria di Primo grado
anno scolastico 2023-2024

CIG: B075FBBF93

codice unico dell’Ufficio UFMEP2

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 111 del 17. 03.1995 – di attuazione della Direttiva CEE n. 314/90 che disciplina la vendita di pacchetti turistici – richiamato dalla Circolare Ministeriale n° 623 del 02.10.1996,

TRA

• L’Istituto Comprensivo “Parco degli Acquedotti” sito in Via Lemonia n.226, cap00174 ROMA C.F. 97712420583, rappresentato legalmente dal Prof.ssa Roberta VILLANI, dirigente scolastico pro-tempore, nato a Roma il 08/03/1961 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto comprensivo Parco degli Acquedotti autorizzato alla stipula del presente atto

E

• l’Associazione Raduni Sportivi S.R.L., con sede legale in via Milano 2/b di Marcon (VE) con P.IVA 03813270273, rappresentata legalmente dal Sig. Chinellato Enzo CF CHNNZE62B18F443E;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse e tutti i documenti accettati e firmati digitalmente come di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:

Allegato Disciplinare;

Allegato DGUE;

Allegato Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Allegato Patto di integrità;

Allegato Dichiarazione Privacy;

Allegato Capitolato e OE dettaglio prezzi;

Allegato programma di viaggio

Art.2 Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente Contratto è l’affidamento del Servizio di organizzazione del campo scuola a Scanzano Ionico per le classi 2^asez A, 2^asez D, 2^asez. E, 2^asez. G e 2^a sez. 2H scuola secondaria di primo grado, secondo il dettaglio dettato nel presente Contratto e dal Capitolato Tecnico in allegato al presente, come di seguito:

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI

CAMPO SCUOLA A SCANZANO IONICO n. 4 giorni e n. 3 notti
periodo dal 21 maggio al 24 maggio 2024
sistemazione VILLAGGIO TORRE DEL FARO
Classi 2 [^] sez A, 2 [^] sez D, 2 [^] sez. E, 2 [^] sez. G e 2 [^] sez. 2H secondaria di primo grado
quota individuale intera € 303,00
docenti accompagnatori n. 12
Alunni partecipanti n. 115
Gratuità n. 7 accompagnatori

Totale Contratto

€ 34.840.00

Art. 3 Durata del Contratto

L'espletamento del servizio è previsto nel periodo dal 21 maggio – 24 maggio 2024 per quattro giorni e tre notti.

Art. 4 Modalità di esecuzione dell'affidamento e obblighi dell'affidatario

L'Affidatario si impegna espressamente a:

- a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
- c) nell'uniformarsi alla normativa interna ed internazionale l'affidatario a scegliere con la dovuta diligenza i fornitori di servizi che compongono il soggiorno e le attività;
- d) a fornire i servizi previsti dal Disciplinare e Capitolato parte integrante del presente contratto, e dal programma di viaggio definitivo (contenente periodo di effettuazione, sistemazione alberghiera, orario di partenza, luogo di ritrovo, ecc.);
- e) garantire il trasporto per i trasferimenti locali, in bus GT usufruendo dei servizi di Ditta autorizzata al trasporto di persone, con copertura assicurativa conforme alla C.M. 291/92 (punto 9.8 lettera f), incluso pedaggi, parcheggi, ecc.. Prima della partenza la Ditta di trasporto consegnerà all'Istituto i documenti elencati nella citata circ. M.P.I. n°291d del 14.10.1992;

7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.

8. L'affidatario si impegna a fornire copia polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi come dichiarato in sede di Offerta con Trattativa diretta.

Art. 5 Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo del Servizio è complessivamente pari ad € **34.840.00** onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico imposte o contributi di legge, come risultante dall'offerta economica formulata dall'Affidatario.
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente del Servizio.
3. Il corrispettivo per il servizio svolto come risultante dall'offerta economica formulata dall'Affidatario, sarà remunerato in unica soluzione.
4. Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese con mediante relazione del referente nominato dall'istituto.
5. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFMPE2. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara).
6. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto.

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI

7. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n°136;

8. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto.

Art. 6 Regime di Responsabilità'

1. L'affidatario risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni dovute a meno che provi che l'evento dia derivato da forza maggiore, cause fortuite e/o da circostanze che l'affidatario non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere;
2. L'affidatario dichiara che le modalità di conduzione, i comportamenti del personale e degli operatori coinvolti, le strutture di accoglienza ed i mezzi di trasporto utilizzati in occasione del viaggio d'istruzione oggetto del presente incarico sono conformi a quanto stabilito in materia di sicurezza dal Dlgs n°81/08 e s.m. e i.;
3. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
5. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Fornitura [o del Servizio.
7. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
8. L'Istituto in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 Adesione

L'ISTITUTO con il presente contratto dichiara la propria adesione all'iniziativa descritta nel precedente articolo, impegnandosi a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni del numero dei partecipanti.

L'ISTITUTO si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo conforme agli obiettivi prefissati.

Art. 8 Codice di comportamento

Al personale "BM Tour di Inseparabile Tour s.r.l.," si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso per i dipendenti pubblici (art.2, comma 3). L'inosservanza di tali obblighi costituisce causa di risoluzione immediata del contratto. Al personale della ADV è consegnata copia del DPR n°62 del 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Art. 9 Privacy

Le parti contraenti si impegnano ad utilizzare i dati personali in loro possesso per le finalità strettamente connesse al contratto/progetto. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto legislativo 196/03. Gli organismi e/o contraenti, nelle persone dei rispettivi Legali rappresentanti, sono responsabili in ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell'integrità e della sicurezza degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/03;

Art. 10 Sottoscrizione

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023

Art.11

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;

Art.12

Il presente contratto è altresì disciplinato dalla Legge n°1084 del 27.12.1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 e dalle Convenzioni di Atene del 13.12.1974;

Art.13

In caso di controversie il foro competente è quello di Roma.